

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art. 9, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007, rinnovato con l'Accordo 19 gennaio 2012).

## VERBALE DI CONCILIAZIONE

(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno \_\_\_\_\_ in Arezzo dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1. Sig. \_\_\_\_\_ dell'Associazione Bancaria Italiana;
2. Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_ (organizzaz. sindacale);

sono comparsi:

- Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. (di seguito "la Società") in persona del Signor \_\_\_\_\_ giusta procura speciale per atto Notaio Martini Andrea; numero 149538, Raccolta 19161, del 25 maggio 2012;
- la/il Signora/Signor (di seguito "la/il dipendente") \_\_\_\_\_ –  
nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE:

- la/il dipendente nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_, è stata/o assunta/o dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed è attualmente inquadrato nella \_\_\_\_\_ ;
- in data 11 agosto 2012 tra la Società e le Osl è stato sottoscritto un Accordo avente ad oggetto la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti al Piano Industriale 2012-2014 del Gruppo Banca Etruria, che ha previsto, tra le altre misure, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- la/il dipendente ha aderito volontariamente – in base a quanto previsto dall'art. 3.1 lett. C) del citato Accordo – alla risoluzione incentivata del suo rapporto di lavoro, per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, alla data del \_\_\_\_\_ ;
- le Parti intendono concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007, rinnovato

con l'Accordo 19 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.;

- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede.

La Commissione paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso le Parti hanno deciso di definire la posizione ai seguenti patti e condizioni:

1. le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente verbale di conciliazione;
2. la/il dipendente presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro alla data del \_\_\_\_\_ da intendersi quale ultimo giorno lavorativo, con rinuncia da entrambe le Parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenze di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora la/il dipendente ai diritti riconosciutigli/riconosciutigli dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in realzione a tali eventi;
3. la Società, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro della/del dipendente così intervenuta, alla condizione essenziale che il rapporto abbia definitivamente a cessare alla data anzidetta e nei termini di cui al presente verbale, si impegna a corrispondere alla/al dipendente a titolo di incentivo all'esodo volontario, una elargizione lorda, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto nella misura stabilita dall'art. 4.3 dell'Accordo Sindacale dell'11 agosto 2012 pari a \_\_\_\_\_ euro lorde. Tale elargizione, che è stata calcolata, nei confronti della/del dipendente, in base alla retribuzione del mese di \_\_\_\_\_ e che sarà quindi integrata come previsto dall'art. 4.3 del succitato Accordo sindacale in base ai dati della sua retribuzione di \_\_\_\_\_, verrà corrisposta unitamente alle spettanze di fine rapporto nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. la/il dipendente si impegna a fruire antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro, di tutte le ferie e banca delle ore di sua spettanza;
5. la/il dipendente si impegna a restituire il giorno della cessazione alla Società tutti i beni aziendali affidati in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, *file*, *database* ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà della Società e/o altre Aziende del Gruppo Banca Etruria in suo possesso;
6. la/il dipendente conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuta a conoscenza, anche

indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con la Società e con le altre Aziende del Gruppo con cui ha intrattenuto un rapporto di lavoro, riguardanti – esemplificativamente – persone, operazioni, progetti di ogni genere, prodotti ed a non farne uso in alcun modo nel corso di rapporti che avesse ad intrattenere a qualunque titolo con terzi rispetto al Gruppo (esemplificativamente, altre società, aziende e soggetti di qualsiasi natura), evitando in particolare l'utilizzo, anche indiretto, di dette notizie e informazioni, qualsiasi iniziativa, posizione o intervento, anche nei rapporti con i mezzi d'informazione, che possano risultare lesivi dell'immagine delle Aziende del Gruppo e delle persone sopracitate e si impegna altresì, durante l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a comunicare tempestivamente l'eventuale instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti/autonomi con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro;

7. la/il dipendente dichiara che, ad eccezione del pagamento di quanto previsto al punto 3 e di quanto altro dovutole/dovutogli per le retribuzioni sino al \_\_\_\_\_ per competenze maturate e per trattamento di fine rapporto, non ha più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. e dalle Società del Gruppo con cui abbia intrattenuto un rapporto di lavoro e loro aventi causa, in relazione al suo pregresso rapporto di lavoro ed alla cessazione e perciò per quanto necessario rinuncia ad ogni domanda e/o pretesa, anche di tipo risarcitorio, per danni di qualsivoglia natura, comunque riferite o correlate ovvero solo occasionate dal rapporto di lavoro con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. o con le Società sopracitate, e dalla sua risoluzione. Esemplificatamente la/il dipendente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa *ex* artt. 2043, 2059, 2103 e 2116 secondo comma c.c. ovvero aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non fruito, computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto quali tempo per tempo le/gli sono stati comunicati, premi, incentivi, "MBO" e /o *bonus* correlati a risultati aziendali e/o *performances* personali, rimborsi, indennità di qualsiasi tipo ed ogni altro credito che possa comunque derivarle dalle legge, dal CCNL applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto sopra citato anche se qui non specificata;
8. la Società prende atto delle dichiarazioni e degli impegni della/del dipendente di cui ai punti che precedono, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che – fatti salvi beninteso gli eventuali crediti della Società e delle altre Aziende del Gruppo per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dalla/dal dipendente e gli eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le Parti – non ha nulla a pretendere dalla/dal dipendente in relazione all'attività dalla/o stessa/o svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso, ma con l'espressa esclusione di quei comportamenti oggi non noti, ascrivibili alla/al dipendente a titolo di dolo e/o colpa grave.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione paritetica di conciliazione, costituita *ex* art. 412-ter c.p.c., prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra la Società e la/il dipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007, rinnovato con l'Accordo 19 gennaio 2012, e dell'art. 2113, quarto comma, c.c.

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.